

Licenziamento collettivo e contribuzione all'INPS tra aumento dei costi e benefici dell' accordo sindacale

Il contributo di licenziamento in generale

Il finanziamento della Naspi è articolato su tre differenti fattispecie di contribuzione previste dalla legge 92/2012. Durante la gestione del rapporto di lavoro, sono previsti:



- un contributo di carattere ordinario, a carico dei soggetti datoriali, dovuto **a favore della generalità dei dipendenti assicurati contro la disoccupazione;**
- un contributo addizionale specificamente **istituito per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.**
- La terza forma di contribuzione è invece dovuta in caso di interruzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (cosiddetto contributo o **ticket di licenziamento**). In particolare, l'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha stabilito che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause che - indipendentemente dal requisito contributivo - diano diritto alla Naspi, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma **pari al 41% del massimale mensile della stessa Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.**

Il contributo nel caso di licenziamenti collettivi

Secondo il successivo comma 35, a decorrere dal 01/01/2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale prevista dall'articolo 4, comma 9, della legge 223/1991, **non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è triplicato.**

L'aumento nel 2018

L'articolo 1, comma 137, della legge 205/2017, **con esclusivo riferimento alle aziende soggette alla Cigs**, a decorrere dal 01/01/2018, **ha provveduto a elevare dal 41 all'82% il ticket di licenziamento, per ciascuna risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito di un licenziamento collettivo.**

Tenuto conto della previsione normativa, tuttavia, l'incremento dell'aliquota del contributo non si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate secondo l'articolo 4 della legge 223/1991 entro il 20 ottobre 2017.

Conclusioni

Con il provvedimento richiamato, di fatto, l'onere per la cessazione del rapporto da parte delle aziende soggette alla Cigs nell'ambito di un licenziamento collettivo viene ad assumere una entità **tendenzialmente pari a quella già a suo tempo prevista dall'abrogato articolo 5, comma 4, della legge 223/1991.**

Risulta dunque assai importante, anche sul piano economico, la gestione della procedura tramite un accordo sindacale, il quale ha tra l'altro i noti vantaggi anche nella miglior gestione delle eccedenze.